

Allegato “D” alla raccolta n. 2790

Statuto

“AGRES ASD APS”

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

Sulla base del principio di sussidiarietà e del riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme di cui agli articoli 118 e 33 della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (“**Codice del Terzo Settore**”), all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, al decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, al decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale (di seguito anche l’“**Associazione**”), che assume la denominazione di

**“A.G.R.E.S. – ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA RIABILITAZIONE
EQUESTRE E SPORTIVA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DI PROMOZIONE SOCIALE”**
o in breve “**AGRES ASD APS**”.

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“**RUNTS**”).

L'acronimo ASD e la denominazione Associazione sportiva dilettantistica possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

L'Associazione ha sede nel Comune di Busto Arsizio (Varese). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera nel rispetto del principio di democraticità esclusivamente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore sociale, socio sanitario, educativo tramite l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività riabilitative e sportive dilettantistiche. Sono comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica.

Gli interventi sono rivolti a minori, giovani ed adulti con disabilità fisica e/o psichica; l'Associazione svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto.

Più in particolare, l'Associazione ha come principale finalità quella di

- a) favorire una cultura improntata alla solidarietà sociale promuovendo modelli di cura e riabilitazione delle disabilità neuro-psichiche e/o fisiche volte a sviluppare nuove competenze e, più in generale, atte al raggiungimento di maggior benessere e una migliore qualità della vita;
- b) sviluppare e diffondere l'attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica della disciplina dell'equitazione per disabili;
- c) favorire l'emergere di comportamenti di accoglienza e sensibilità nei confronti di ogni

- persona ed in particolare nei confronti delle persone più svantaggiate e fragili;
- d) favorire l'integrazione sociale del soggetto disabile;
- e) favorire lo sviluppo di abilità bloccate o il recupero di abilità colpite dalla patologia responsabile della disabilità e la messa in atto di efficaci compensi;
- f) sostenere le famiglie (genitori, fratelli) dei soggetti disabili;
- g) promuovere una sensibilità ed una cultura a favore delle persone con disabilità di diverso ordine e grado;
- h) promuovere, praticare e propagandare l'attività sportiva per persone con disabilità sia fisiche che intellettuale-relazionali.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire a organismi o enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà dotarsi di regolamenti interni emanati nel rispetto del presente statuto e delle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, di quelle sportive dilettantistiche, nonché delle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni a cui l'Associazione aderisca, in quanto applicabili.

L'Associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI, conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, ogni variazione delle cariche elettive alla Federazione a cui sia affiliata e al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti. L'Associazione si impegna altresì a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione alla suddetta federazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3 d. lgs. 39/2021, l'aggiornamento dei consiglieri in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017. In particolare, l'Associazione esercita, organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del Codice del Terzo Settore nell'ambito dello sport equestre e in generale l'attività sportiva dilettantistica ai sensi della normativa applicabile, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche approvato dai competenti organismi, sia nelle

discipline olimpiche sia nelle discipline paralimpiche.

Esercita inoltre le seguenti attività di interesse generale di cui al suddetto articolo 5:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017 (lett. a) art. 5, comma primo d. lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017 (lett. b) art. 5, comma primo d. lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017 (lett. c) art. 5, comma primo d. lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017 (lett. i) art. 5, comma primo d. lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017 (lett. w) art. 5, comma primo d. lgs. 117/2017).

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto e delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) interventi educativi e riabilitativi nei confronti di minori e giovani adulti (singolarmente presi o in gruppi) utilizzando tutte le strutture a disposizione dell'Associazione;
- b) interventi riabilitativi attraverso l'uso del cavallo (ippoterapia, trattamento occupazionale attraverso "lavoro a terra", *pet-terapy*, riabilitazione equestre, attività presportiva e sportiva);
- c) interventi di sostegno psicologico individuale, in coppia o in gruppo per i genitori o familiari di persone disabili;
- d) attività di sostegno psicologico delle persone con fragilità, disabilità e/o disagio sociale;
- e) gestione di centri ed utilizzazione di impianti terapeutici per le attività rieducative riabilitative e di sostegno alla vita autonomia anche residenziale;
- f) gestione e conduzione di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dell'equitazione, anche tramite apposite convenzioni con enti pubblici o privati;
- g) svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva dell'equitazione;
- h) organizzazione di manifestazioni, gare, tornei e campionati sotto l'egida e con l'autorizzazione delle federazioni a cui AGRES risulti affiliata;
- i) collaborazione a tutti i livelli con enti pubblici e privati che perseguono le medesime finalità;
- j) sensibilizzazione della pubblica opinione sugli scopi e sull'attività dell'Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Art. 5 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

L'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del d. lgs. 117/2017 e dell'articolo 9 d. lgs. 36/2021, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina equestre, così come previsto dalla Federazione a cui l'Associazione è affiliata, e/o cavalli;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
- svolgere occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità, quali manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli sport equestri; istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici; gestire e/o organizzare centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande; gestire e/o organizzare centri benessere o fisioterapici; effettuare vendita di articoli sportivi; pubblicare riviste, materiali audio video e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla normativa applicabile, anche secondaria e di attuazione.

Di tali raccolte di fondi viene dato atto in apposita rendicontazione allegata al bilancio.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 7 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore, con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti

sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici e con altri enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Per l'esercizio, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione può ricorrere a tutte le prestazioni di lavoro sportivo previste dal decreto legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 Apporto dei volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

In conformità all'articolo 36 del d. lgs. 117/2017, in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017.

Tranne che per le prestazioni sportive, per le quali valgono le condizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 9 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dall'articolo 14 comma 1 d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 10 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 11 Fondo di dotazione e patrimonio

Il fondo di dotazione dell'Associazione è pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila).

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- c) da donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- e) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 12 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche e dalle erogazioni liberali;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dai titoli di solidarietà;
- da eventuali sovvenzioni del CONI e delle Federazioni sportive;
- dai proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 13 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d. lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art. 14 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura.

Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli

Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi 30 (trenta) giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito della suddetta apposita delibera del Consiglio Direttivo. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota sociale prescritta. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento eventualmente adottato.

Art. 15 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo.

Gli associati di minore età esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o da chi ne esercita la rappresentanza ai sensi di legge.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art.16 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- b) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- d) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- e) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

Art. 17 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per esclusione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione degli associati è il Consiglio Direttivo, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, esclusione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 18 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, ove nominato;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di Revisione Legale, ove nominato.

Art. 19 L'Assemblea

È l'organo sovrano dell'Associazione. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altra persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di svolgimento e può essere trasmessa mediante raccomandata a/r o a mani, messaggio di posta elettronica certificata o semplice e con ogni altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento. Il giorno e l'ora della seconda convocazione devono essere di almeno 24 ore successivi rispetto alla prima convocazione. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che l'adunanza si svolga interamente in videoconferenza.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo richiedano un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;

- b) approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- c) approva gli eventuali regolamenti e le loro modificazioni;
- d) nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- e) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo ovvero il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza ovvero su qualunque altra materia alla medesima sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) approva e modifica lo statuto, ivi incluse le delibere aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati nelle associazioni con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, ove non nominato dall'assemblea degli associati e l'eventuale Vice-Presidente a maggioranza assoluta.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica tre esercizi e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato con nomina da parte dell'assemblea.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio e l'eventuale bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- f) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- g) mantenere i rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- h) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- j) eleggere nel proprio seno il Presidente, ove non nominato dall'assemblea e l'eventuale Vice Presidente;
- k) determinare, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- l) deliberare circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché l'esclusione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero

quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso trasmesso mediante raccomandata a/r o a mani, messaggio di posta elettronica certificata o semplice e con ogni altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, con un preavviso di 3 giorni rispetto alla data di svolgimento della riunione, deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che la riunione si svolga interamente in videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del d. lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 *-ter* del Codice Civile.

Art. 21 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nonché Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente

- a) è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione;
- b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- f) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, che ne assume tutti i poteri.

Art. 22 L'Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – Revisore Legale

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un Revisore contabile iscritto al relativo Registro, salvo che l'Assemblea affidi la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche elettive, ad eccezione della carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore – ove nominati -, sono gratuite.

Art. 25 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione e/o videocomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

Art. 26 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Aggiorna inoltre nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore tutte le informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 27 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L'Associazione, avendo ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi del d. lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, è iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del d. lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, fornendo e aggiornando le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del l'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d. lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che tra le proprie attività di interesse generale contemplano l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017.

A tal fine l'assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 29 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione può dotarsi di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e, con riferimento all'attività sportiva dilettantistica esercitata e comunque in quanto compatibile con il Codice del Terzo Settore, dal decreto legislativo 36/2021 e s.m.i., nonché dal Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

MARIA GRAZIA TRIVIGNO sigillo